

Generali Italia S.p.A.

Cassa Forense - RC Professionale Avvocati

Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale
Mod. R59A/01

Contraente

Polizza N.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE (Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense)

CONTENUTI

La Convenzione

La Convenzione contiene la previsione degli obblighi delle parti (rispettivamente la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in seguito per brevità Cassa, e Generali Italia S.p.A., in seguito per brevità Società) in relazione alla gestione del rapporto assicurativo tra gli Avvocati e l'Assicuratore in particolare disciplinando la facoltà di recesso e istituendo una commissione paritetica per la valutazione dei sinistri e dei comportamenti delle parti.

Le definizioni

Significato attribuito convenzionalmente dalle parti alle denominazioni riportate.

Le condizioni di assicurazione della Responsabilità Civile professionale – Allegato A

Disciplinano la garanzia assicurativa per danni patrimoniali e non a terzi nell'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di Avvocato.

Le condizioni di assicurazione della proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro - Allegato B

Disciplinano la garanzia assicurativa per danni materiali e lesioni personali a terzi, ivi compresi gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Assicurato sia responsabile.

Il modulo di adesione

Lo strumento con il quale aderire alla Convenzione ed attivare la garanzia assicurativa prescelta dall'Assicurato.

CONVENZIONE

Art. 1 - Contraente e Assicurati

La Cassa stipula la presente Convenzione per conto di tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati e ai Registri dei Praticanti Avvocati abilitati, cui compete la qualifica di assicurati alle condizioni che seguono.

La Convenzione non comporta alcun onere o responsabilità per la Cassa.

Art. 2 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal 1° gennaio 2002 e scadrà il 31.12.2003, salva la rinnovazione di cui al successivo art.14.

Tuttavia, se entro la scadenza non fossero raggiunte almeno 20.000 (ventimila) adesioni, la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta di diritto a partire dalle ore 24 del 31.12.2003.

In tale ipotesi le garanzie in corso a favore di coloro che avessero aderito alla Convenzione resteranno in vigore fino alla scadenza dell'annualità in corso ovvero fino alla prima scadenza annuale successiva, fermo l'obbligo di pagamento del relativo premio.

Resta inteso che concorreranno al raggiungimento del numero minimo di adesioni le polizze in corso con la Società che alla loro naturale scadenza fossero convertite in adesioni alla presente Convenzione.

Art. 3 - Adesioni

Gli iscritti alla Cassa potranno aderire alla Convenzione stipulando apposita polizza presso qualsiasi Agenzia della Società ubicata sul territorio della Repubblica Italiana.

Art. 4 - Decorrenza e durata della garanzia

La garanzia avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello dell'adesione, fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della Convenzione.

La garanzia assicurativa ha durata di anni uno a decorrere dalla data di adesione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione la presente Convenzione dovesse cessare.

Qualora il premio non venisse pagato entro il termine stabilito dall'art.1901, Il comma codice civile, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

La garanzia assicurativa si rinnoverà automaticamente e in modo tacito di anno in anno salvo disdetta da parte dell'Assicurato così come regolata dal successivo art. 12.

Art. 5 - Condizioni di assicurazione

Le condizioni di assicurazione risultano esposte negli allegati

- A - Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale;
- B - Assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà e della conduzione dello studio e verso prestatori di lavoro,

che formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 6 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata nei limiti riportati nel frontespizio di polizza.

I massimali minimi di garanzia sono fissati secondo le modalità di esercizio dell'attività professionale.

In caso di attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso:

- A) non superiore a Euro 30.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- B) superiore a Euro 30.000,00 e non superiore a Euro 70.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- C) superiore a Euro 70.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso:

- D) non superiore a Euro 500.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 1.000.000,00 per sinistro con un limite di Euro 2.000.000,00 per anno assicurativo;
- E) superiore a Euro 500.000,00 il massimale deve intendersi pari ad Euro 2.000.000,00 per sinistro con un limite di Euro 4.000.000,00 per anno assicurativo.

In caso di attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti:

- F) il massimale deve intendersi pari ad Euro 5.000.000,00 per sinistro con un limite di Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo.

Art. 7 - Altre assicurazioni

In caso di precedente esistenza di altre polizze stipulate dagli assicurati con la Società o con altri assicuratori, la presente garanzia opererà a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto, che sarà considerato come franchigia fissa in ogni caso di inoperatività della polizza di primo rischio anche a causa del mancato pagamento del premio.

In tal caso il premio dovuto sarà soggetto allo sconto (non cumulabile con quello previsto all'art.9 dell'Allegato A) del 40% fino a quando la garanzia opererà a secondo rischio.

Le polizze in corso con la Società resteranno in vigore fino alla loro naturale scadenza contrattualmente prevista.

In caso di successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società e in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1910 del c.c.. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 8 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro quaranta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, presentando apposita denuncia di sinistro presso l'Agenzia ove è stata stipulata la polizza con cui si è aderito alla Convenzione, comunicando altresì l'eventuale esistenza di altre assicurazioni e trasmettendo l'eventuale relativa documentazione.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, ai sensi dell'art. 1917 comma 3, secondo periodo, del codice civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 10 - Recesso della Società per sinistro

La Società rinuncia ad avvalersi nei confronti dei singoli Assicurati della facoltà di recesso per sinistro.

Art. 11 - Validità della garanzia

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data di accadimento della circostanza che provoca le richieste di risarcimento e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione.

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

In caso di più richieste di risarcimento, originate da un medesimo fatto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste fermo quanto previsto dal presente contratto circa la denuncia dei sinistri. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso fatto sono considerate unico sinistro.

Art. 12 - Recesso dell'assicurato

L'Assicurato, potrà recedere dal contratto di assicurazione a ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, inviando comunicazione alla Società all'indirizzo Generali Italia S.p.A. – Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - o all'Agenzia detentrica del contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Art. 13 – Ultrattività per risoluzione della presente Convenzione e/o per recesso dell'Assicurato ai sensi dell'art. 12

In qualsiasi caso di risoluzione della presente Convenzione o di recesso dell'Assicurato ai sensi dell'art. 12, l'Assicurato, a fronte del versamento di un premio pari all'importo dell'ultima annualità di copertura, potrà richiedere alla Compagnia che la garanzia sia valida anche per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere durante il periodo dell'assicurazione che gli dovessero pervenire nei cinque anni successivi alla cessazione dell'assicurazione medesima.

In tal caso il massimale sarà unico per l'intero quinquennio e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell'assicurazione.

La Società si riserva la facoltà di accettare la richiesta previa compilazione di apposito questionario dal quale in ogni caso dovrà risultare l'assenza di sinistri denunciati o la mancata conoscenza di fatti che possano dare luogo a richieste di risarcimento.

Art. 14 - Rinnovazione della Convenzione

La Convenzione, a decorrere da giugno 2017, avrà durata biennale e si rinnoverà automaticamente e in modo tacito di biennio in biennio, salvo disdetta da parte della Cassa da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno sei mesi o, salvo disdetta da parte della Società da comunicarsi sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno mesi 12. La comunicazione di disdetta da parte della Cassa alla Società dovrà essere inviata all'indirizzo Generali Italia S.p.A. – Via Marocchese 14 – 31021 Mogliano Veneto TV; mentre la comunicazione di disdetta da parte della Società alla Cassa dovrà essere inviata all'indirizzo Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Via Ennio Quirino Visconti 8, 00193 Roma.

Art. 15 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;

- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive*;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

(*) *si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

(**) *in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Art. 16 - Commissione paritetica – Arbitrato

È istituita una Commissione paritetica permanente composta da sei membri, tre nominati dalla Cassa e tre dalla Società, con funzioni consultive e di verifica dei comportamenti delle parti nell'esecuzione della convenzione.

La Commissione darà il proprio contributo per il superamento di eventuali contrasti interpretativi con riguardo a fattispecie concrete e proporrà quelle modifiche normative che, fermo restando il presupposto di correttezza delle prestazioni in un quadro di sostanziale equilibrio, riterrà più rispondenti alle esigenze fondamentali degli Assicurati.

La Commissione avrà anche il compito di verificare i comportamenti degli Assicurati e della Società nell'esecuzione della convenzione, formulando a maggioranza pareri in merito al diritto all'indennizzo e, se del caso, individuando le possibilità di definizione bonaria o arbitrale della lite.

La Commissione avrà altresì il compito di rivedere annualmente l'ammontare del premio dovuto, adeguandolo in relazione all'andamento dell'annualità precedente.

Ciascun Assicurato, per le sole controversie riguardanti il diritto all'indennizzo, conferirà alla Cassa apposito mandato demandando la decisione alla Commissione che si costituirà a tal fine, con la nomina di un Presidente, in Collegio arbitrale; il Presidente verrà nominato alternativamente una volta dagli arbitri nominati dalla Società, una volta dagli arbitri nominati dalla Cassa.

Il Collegio deciderà secondo diritto, con lodo impugnabile a norma degli artt. 827 e seguenti del c.p.c.

Le spese del Presidente del Collegio arbitrale sono a carico delle parti in egual misura; le spese degli arbitri sono a carico delle parti che li hanno nominati.

Art. 17 - Modifiche dell'assicurazione

Le variazioni o modificazioni della Convenzione devono risultare da atto sottoscritto dalla Cassa e dalla Società.

Art. 18 - Oneri fiscali e rinvio alle norme di legge

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato e sono compresi nel premio.

Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

Agli Assicurati che, alla data di entrata in vigore della presente Rinnovazione di Convenzione ai sensi dell'Art. 14 - *Rinnovazione della Convenzione* -, siano già assicurati con la Società e non intendano aderire alle nuove condizioni previste dalla presente Convenzione, è riconosciuta la facoltà di disdettare le polizze in corso, ancorchè non vengano rispettati i termini di preavviso contrattualmente previsti, sempreché l'Assicurato stesso abbia provveduto a comunicare formalmente la sua volontà alla Società anche per il tramite dell'Agenzia detentrica del contratto.

Tale facoltà verrà riconosciuta all'Assicurato esclusivamente in occasione dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Per le successive annualità, restano ferme le condizioni previste dall'art. 12.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività professionale	<ul style="list-style-type: none">a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad Arbitri, tanto rituali quanto irrivali;b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione al ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;c) la consulenza o assistenza stragiudiziali;d) la redazione di pareri o contratti;e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danni consequenziali all'evento dannoso.
Danni indiretti	Interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente ad un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Fatturato	Somma degli importi delle fatture emesse riferito all'ultimo esercizio chiuso.
Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Perdite patrimoniali	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	<ul style="list-style-type: none">- per la responsabilità civile professionale la richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l'assicurazione;- per la responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
Società	Generali Italia S.p.A.

ALLEGATO A - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**Art. 1 - Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali, non patrimoniali, indirette, permanenti, temporanee e future, come meglio di seguito disciplinate, colposamente cagionate a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale, di **AVVOCATO** nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto e dal D.M. 22 settembre 2016 emanata dal Ministero della Giustizia.

Sono comprese nella copertura assicurativa anche le seguenti garanzie:

a) Sanzioni amministrative

L'assicurazione comprende il rimborso delle sanzioni amministrative poste ad esclusivo carico di terzi compresi i clienti, per errori od omissioni imputabili all'assicurato.

b) Responsabilità dei dipendenti dello studio, dei collaboratori, dei domiciliatari e dei sostituti di udienza e praticanti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dall'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato dal personale dello studio, dai collaboratori, dai domiciliatari e dai sostituti di udienza e praticanti, compresi fatti dolosi, anche se legati all'Assicurato da vincoli di parentela, affinità o coniugio, fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del predetto personale dello studio, collaboratori, domiciliatari e sostituti di udienza e praticanti per fatti accertati quali dolosi.

c) Custodia documenti

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi compresi i clienti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio.

d) Custodia Valori

L'assicurazione comprende i danni colposamente cagionati ai terzi, compresi i clienti, in conseguenza della sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, ancorchè derivanti da furto, rapina o incendio, che l'Assicurato custodisca o che abbia avuto in consegna dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi, nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale assicurata e sempreché la consegna di tali beni risulti documentata da un verbale di consegna sottoscritto tra le parti.

La garanzia opererà con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 10% su ogni sinistro.

e) Processo telematico (proprietà ed uso di elaboratori elettronici)

L'assicurazione comprende la proprietà ed uso di elaboratori elettronici utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività professionali per le quali è prestata l'assicurazione.

La presente estensione di garanzia opera anche per l'attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La presente estensione di garanzia, *fermo quanto indicato nell'art. 4 "Esclusioni", lettera "b", non opera comunque per le perdite patrimoniali derivanti da difetti e/o errori del software realizzato ed adattato dall'Assicurato o da società di cui sia titolare, amministratore o socio.*

f) Attività di arbitrato ex art. 1 DL 12/09/2014 n. 132.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento delle funzioni di arbitro, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito in L. 10/11/2014 n. 162. Per i danni di tale natura, la garanzia è prestata nell'ambito del massimale riportato sul frontespizio di polizza.

Per ciascun sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 1.500,00.

- g) Tutela della Privacy (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente)
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione involontaria delle norme sulla tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa e sempreché non si tratti di comportamenti illeciti continuativi.
La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza riportato sul frontespizio di polizza e comunque *fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo di Euro 350.000,00.*
- h) Negoziazione assistita
L'assicurazione comprende l'attività di negoziazione assistita, di cui agli artt. 2 e seguenti del D.L. 12/9/2014 n. 132, convertito in L. 10/11/2014 n. 162.
- i) Attività di Mediatore (decreto n. 180 del 18/10/2010)
L'assicurazione comprende l'attività di MEDIATORE svolta ai sensi del Decreto n. 180 del 18.10.2010, in esito all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Conciliazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.
La garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo risarcimento, per sinistro ed anno assicurativo pari a Euro 500.000,00.
- j) Danno non patrimoniale
L'assicurazione comprende le perdite, non patrimoniali, intendendosi per tali i danni di natura biologica, morale ed esistenziale, colposamente cagionate a terzi.
- k) Danni indiretti
L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente ad un sinistro risarcibile a termini di polizza.
- l) Omissioni e ritardi
L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da omissioni o ritardi.
- m) Pagamenti on line per titolari di partita iva (mod. F24)
L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, da errori di digitazione commessi nell'attività di pagamento di tributi e contributi tramite modello telematico F24, così come previsto dall'art. 37, comma 49 della legge 4 agosto 2006 n. 248. La presente garanzia è operante subordinatamente al possesso, da parte dell'Assicurato e/o delle persone da esso designate, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata la presente assicurazione.
Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti da:
- *accordi stipulati tra l'Assicurato e il cliente che esulino dalle prescrizioni imposte dalla presente legge,*
 - *mancata o inadeguata sussistenza di fondi nel conto corrente del cliente.*
- n) Funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziale e commissario giudiziale / Procedure esecutive immobiliari e/o custode giudiziario.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di:
- *curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario giudiziario,*
 - *delegato alle vendite e/o dagli incarichi di custode giudiziario ricoperti a termine della Legge 80/2005, nelle procedure esecutive immobiliari*
- sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei propri doveri.
Dalla presente estensione di garanzia sono comunque escluse le perdite patrimoniali derivanti da fatti o da atti di natura meramente discrezionale.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto dei delegati e/o coadiutori, escluso il fallito, nominati in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale riportato sul frontespizio di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo pari ad 1/3 del massimale e, comunque, con il limite massimo di Euro 350.000,00 in caso di polizze con massimale per sinistro superiore a Euro 1.000.000,00.

Per quanto non espressamente derogato, resta fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

La garanzia non vale per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.

La garanzia, limitatamente alle funzioni di curatore fallimentare, liquidatore giudiziario e commissario giudiziario, vale per l'espletamento di un numero massimo di 10 incarichi.

Art. 2 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida subordinatamente all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo degli Avvocati o nel Registro dei praticanti ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei praticanti, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

Art. 3 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale;*
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a).*
- e) limitatamente alle attività di Mediatore di cui alla lettera i) Attività di Mediatore (decreto n. 180 del 18/10/2010), lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Conciliazione stesso.*

La presente disposizione si applica anche all'assicurazione della responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro.

Art. 4 – Esclusioni

Sono escluse dall'assicurazione i sinistri derivanti:

- a) *dall'espletamento di incarichi di amministratore, componente organismo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/01, componente dell'organo di composizione della crisi di sovraindebitamento, amministratore di sostegno e curatore dell'eredità giacente, tutore, liquidatore nominato nell'ambito di liquidazioni ordinarie ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1 lettera n), commissario liquidatore, commissario straordinario, sindaco, revisore contabile e revisore di enti locali, arbitro - ad eccezione di quanto previsto dall'art.1 lettera f) - componente di commissioni tributarie, magistrato, docente;*
- b) *da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;*
- c) *dal mancato raggiungimento di risultati/obiettivi nonché per pareri eccedenti i poteri conferitigli in virtù della carica;*
- d) *dal dolo dell'Assicurato;*
- e) *limitatamente alle attività di Mediatore di cui alla lettera i) Attività di Mediatore (decreto n. 180 del 18/10/2010), da omissioni e ritardi.*

Art. 5 - Ultrattività per cessazione dell'attività

In caso di documentata cessazione dell'attività professionale da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia), ivi compresa l'ipotesi di radiazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei praticanti, l'assicurazione si intende risolta e la garanzia vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della assicurazione e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione dell'attività sempreché denunciate alla Società nei termini previsti dalla Convenzione.

Per la presente estensione di garanzia il massimale annuo di polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per l'intero periodo di copertura successivo alla cessazione dell'attività e non opererà comunque per le richieste di risarcimento connesse all'attività che ha comportato il provvedimento di radiazione.

Art. 6 - Pluralità di assicurati - Responsabilità solidale

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti assicurati e non , l'assicurazione opera per la responsabilità dell'Assicurato per l'intero, salvo il diritto di regresso della Società nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i fatti commessi nei territori degli Stati membri dell'Unione europea, Svizzera, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino nell'adempimento di obbligazioni regolate dalla legge di tali Paesi e sempre che sia competente a decidere l'Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sulla base del proprio diritto sostanziale e processuale.

Art. 8 - Massimali di garanzia e relativo Scoperto

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza. Tale massimale rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a euro 500,00.

Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Società recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato.

Art. 9 - Studio associato o società professionali

Qualora l'attività per la quale è prestata l'assicurazione sia esercitata in forma associata o societaria, agli effetti della presente assicurazione assumono la qualifica di "Assicurati" tutti i professionisti che esercitano la professione di cui al precedente art. 1 - Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia; il limite di risarcimento indicato in polizza in tal caso è unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria. Peraltro resta salva la possibilità per i professionisti di stipulare separata polizza individuale aderendo anche singolarmente alla convenzione; in tale caso il premio previsto dalla presente convenzione per singolo professionista sarà ridotto nella misura del 10%.

Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 3 - Soggetti non considerati terzi, non sono considerati terzi:

- gli Assicurati fra loro,
- le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui alla lett. a) dell'Art. 3 suindicato.

Art. 10. Premio

Il premio è determinato, per ciascun periodo assicurativo, in base al fatturato - relativo alle attività svolte -, dichiarato nell'ultimo esercizio chiuso e noto all'inizio del predetto periodo, nonché in base alla forma dell'attività svolta dall'Assicurato (individuale, collettiva con massimo 10 professionisti, collettiva con oltre 10 professionisti).

Pertanto l'Assicurato, 60 giorni prima della scadenza anniversaria, è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare del fatturato e la forma dell'attività professionale come sopra descritta se variata. Su tale base, la Società comunica il premio per il successivo periodo assicurativo e l'eventuale aggiornamento del massimale.

L'eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può, in alcun caso, essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Inoltre, ad ogni scadenza di annualità assicurativa, il premio verrà ricalcolato in relazione al numero di sinistri denunciati nel corso del periodo di osservazione come di seguito descritto:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Ne consegue che la rideterminazione del premio, avverrà applicando sul premio in corso le seguenti percentuali di aumento:

Nr sinistri denunciati	Aumento %
1 Sinistro	0%
2 Sinistri	25%
3 Sinistri	50%
4 Sinistri	100%
Oltre 4 Sinistri	150%

Se il premio di rinnovo è diverso da quello relativo al periodo precedente, l'Assicurato può accettarlo o

rifiutarlo.

In caso di accettazione, la polizza verrà rinnovata o sostituita con effetto dalla data di scadenza anniversaria e con premio e massimale pari a quelli comunicati.

In caso di rifiuto il contratto si intende risolto a partire dalla suddetta scadenza anniversaria.

Resta convenuto tra le parti che la mancata comunicazione del fatturato superiore a quello dichiarato, ovvero degli elementi di variazione della copertura assicurativa (forma individuale, collettiva con massimo 10 professionisti, collettiva con oltre 10 professionisti), comporta la proporzionale riduzione di eventuali risarcimenti.

ALLEGATO B - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DELLO STUDIO E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Art. 1 - Proprietà e conduzione dello studio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:

- a) alla proprietà e alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, comprese insegne e tendoni;
- b) alla proprietà e conduzione dei locali dello studio per spargimento d'acqua e rigurgito di sistemi di scarico purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, restando inteso che la presente garanzia opera in eccedenza rispetto ad altre analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
- c) alla locazione dei locali dello studio ai sensi degli artt.1588, 1589 e 1611 cod. civ. (rischio locativo), restando parimenti inteso che la garanzia opera in eccedenza ad analoghe garanzie in corso per il medesimo rischio;
- d) fatti colposi o dolosi di praticanti, dipendenti e collaboratori dello studio.

Questa specifica garanzia è prestata fino a concorrenza per ogni sinistro, di un importo pari al massimale di polizza qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Art. 2 - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- b) *da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- c) *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;*
- d) *da lavori di manutenzione straordinaria;*

- e) *connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.). Sono altresì esclusi i danni connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento. Sono esclusi altresì, dall'assicurazione i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*